

**PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI VOLTI A PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI NELLA
REDAZIONE DI RICERCHE
(REG. DEL. (UE) 2016/958 E REG. DEL. (UE) 2017/565)**

Premessa

Nelle Raccomandazioni destinate al pubblico – identificate dalla Banca come **ricerche in materia di investimenti** in base all'articolo 36, comma 1 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 - sono fornite complete, chiare e specifiche informazioni in merito alle situazioni (interessi finanziari e relazioni d'affari che appaiano, anche potenzialmente, idonee a compromettere l'obiettività dei giudizi degli analisti) che, in ragione della loro natura o della loro rilevanza, potrebbero generare conflitto di interessi tra coloro cui è destinata la ricerca e coloro che la predispongono.

Nel presente documento sono indicati i presidi organizzativi e procedurali, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni (c.d. sistema di information barriers), posti in essere per prevenire ed evitare conflitti di interesse in conformità al Regolamento delegato (UE) 2016/958 e agli articoli 34, 36 e 37 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 .

Presidi organizzativi (Information barriers)

Dal punto di vista **organizzativo**, l'Ufficio Studi e Ricerche (di seguito Ufficio Studi) è esterno alle aree della Banca che prestano servizi di investimento, erogano credito, assistono la clientela private e forniscono servizi di corporate finance e la sua attività non può essere rivolta a procacciare business e ottenere incarichi per dette aree.

In tale ottica, l'Ufficio Studi è funzionalmente indipendente rispetto alla suddette aree della Banca e risponde gerarchicamente direttamente all'Amministratore Delegato.

I locali della UO Studi sono segregati rispetto alle altre unità organizzative e l'accesso è consentito soltanto a componenti dell'ufficio stesso, mediante l'utilizzo di badge personali.

Gli strumenti e gli ambienti informatici, ivi inclusi i database, a disposizione dell'Ufficio Studi sono accessibili solo agli analisti finanziari dell'Ufficio stesso e protetti da password personali, i quali sono tenuti ad osservare comportamenti volti a preservare tale separatezza.

In tale prospettiva, gli analisti non prestano servizi di investimento o accessori diversi dalle attività di loro competenza e non partecipano ad eventi nei quali siano promossi da parte della Banca servizi o attività di investimento.

Presidi procedurali

Sotto il **profilo procedurale**, la Banca ha stabilito in apposito regolamento e in apposito processo organizzativo i comportamenti che gli analisti finanziari devono osservare per svolgere la propria attività in condizioni di indipendenza ed obiettività. Tra questi si segnalano i seguenti divieti:

1. discutere con qualsiasi unità di business della Banca o di altre Società del Gruppo le raccomandazioni in corso di redazione o anticiparne gli esiti (recommendation e target price);
2. svolgere attività, o ruoli, che possano pregiudicare, l'indipendenza della loro ricerca (ad es. non partecipano ad attività tali da dare l'impressione, che gli stessi rappresentino gli interessi della Società oggetto dell'analisi);
3. ricevere qualsivoglia incentivo da parte di dette Società;
4. promettere alle Società oggetto di analisi un trattamento favorevole;
5. detenere e/o negoziare gli strumenti finanziari oggetto delle ricerche.

Con la medesima finalità la Banca garantisce che il restante personale non influenzi in alcun modo gli analisti e i contenuti delle ricerche dagli stessi elaborate.

A tal fine, la Banca consente l'interazione tra analisti finanziari e le altre strutture nel rispetto, oltrechè delle information barriers (descritte nei presidi organizzativi), delle regole di circolazione delle informazioni privilegiate con riferimento alle Società oggetto di ricerca. In particolare è previsto che:

1. non siano trasmesse informazioni privilegiate di cui gli analisti finanziari siano venuti a conoscenza accidentalmente o nei casi consentiti ai sensi della normativa aziendale (es. nell'esercizio delle mansioni svolte);
2. non sia discusso né anticipato a soggetti diversi dagli analisti il contenuto delle raccomandazioni, dalle fasi di preparazione (inclusi i target price) sino all'avvenuta pubblicazione della ricerca;
3. gli analisti non discutano con le altre aree della Banca le ricerche in corso, prima della loro pubblicazione, se non al fine esclusivo di verificare l'accuratezza dei fatti ivi riportati o l'adempimento di altri obblighi previsti dalla normativa della Banca, e in ogni caso mai con riferimento alla raccomandazione o al target price.

In relazione al sistema incentivante applicato agli analisti finanziari della Banca, si precisa che esso non è legato ai risultati conseguiti da altre aree della Banca ovvero allo sviluppo delle relazioni commerciali con le Società oggetto di analisi. La remunerazione degli analisti non dipende, pertanto, in modo diretto dalla prestazione di servizi di investimento o da altre tipologie di operazioni eseguite dalla Banca o da altre società del suo gruppo, ovvero dalle commissioni di negoziazione ricevute dalla Banca o da altre società del suo gruppo.

Infine, la Banca assicura anche che - dal momento in cui l'Ufficio Studi inizia la predisposizione della ricerca e fino a quando essa non è pubblicata sul sito di Borsa Italiana - è vietato ai dipendenti della Banca di compiere qualsiasi operazione personale riguardante lo strumento finanziario oggetto della ricerca stessa (c.d. blackout period) salvo nel caso di ammissione in quotazione.

Roma, 11 Maggio 2020